Assignate delle . Assignate del




Le imprese che offrono
un ambiente di lavoro
soddisfacente alle loro
risorse aumentano,
e di molto, il fatturato.
A questo assioma non
sfuggono, naturalmente,
le assicurazioni. Ecco
l'esperienza di ConTe.it
e Assimoco, che hanno
raggiunto posizioni
importanti nella
graduatoria del
«Best place to work»



Dipendent felici compagnia ricea

Med mal

«Per gestire i sinistri bisogna essere reattivi»



Paolo Vinci **MED-MAL**

«Come gestire i sinistri? Bisogna essere reattivi»

Paolo Vinci, avvocato milanese, fiduciario di compagnie, aziende sanitarie e medici, fa il punto sui risultati conseguiti fino ad oggi ricostruendo, in particolare, l'evoluzione del mercato in una fase di profondi cambiamenti legislativi e giuridici. E illustra al Giornale delle Assicurazioni il punto di vista sullo stato dell'arte in materia e su quelli che saranno e dovranno essere le evoluzioni nel futuro a medio termine

Giorgio Cournier

a più di 30 anni è a capo di una boutique legale specializzata nel campo della medical malpractice e dei macrosinistri con sede principale a Milano, un'altra sede secondaria, in Puglia, e una rete di associati, fiduciari e collaboratori diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. Già docente della Università Bicocca di Milano, poi di vari master sul Management della responsabilità sanitaria dell'Università degli Studi di Milano, ora direttore di dipartimento dell'Università Meier di Milano, Fiduciario di numerose compagnie assicurative e aziende ospedaliere, nonché consulente in materia di Sanità per le emittenti televisive Rai e Mediaset. Relatore presso importanti eventi congressuali e autore di numerose pubblicazioni sui temi assicurativi, della responsabilità medica e del risarcimento del danno alla persona. Paolo Vinci, che da anni collabora anche con il nostro giornale, spiega tutte le novità e le prospettive di un settore in continua evoluzione.

Avvocato Vinci, occorre tutto questo, oggi, per essere un avvocato fiduciario delle compagnie assicurative?


«Sono stato tra i primi, verso la fine degli anni '90, a rendersi conto che la professione legale si stava dirigendo verso l'approfondimento ultraspecialistico, il "fare sistema", la formazione continua accostata

Paolo Vinci

Avvocato, esperto in temi assicurativi e in particolare quelli riguardanti il "Med-Mal"

alla pianificazione strategica della gestione del sinistro. L'impegno profuso è stato ampiamente ripagato dalla fiducia che le maggiori compagnie, italiane e straniere, hanno espresso e continuano a esprimere nei confronti del mio operato. Del resto, sono oggettivi e misurabili i risultati conseguiti ogni anno, per conto dei miei assistiti, in termini di risparmio. Un riconoscimento che ha poi trovato la sua naturale





estensione, a partire dal 2008, nelle numerose nomine, da parte delle aziende ospedaliere, quale componente di Comitati etici e di Comitati valutazione sinistri per la gestione delle vertenze in cosiddetta auto-

assicurazione o S.I.R.».

Com'è cambiato, nel corso degli anni, lo scenario del contenzioso giudiziario?

«Se limitiamo il nostro esame al solo contenzioso riguardante la responsabilità sanitaria, è cambiato radicalmente. In questa delicata materia, comunque, proprio in questi giorni, assistiamo a cambiamenti continui. In meno di un decennio, si sono susseguiti così tanti sconvolgimenti legislativi e giurisprudenziali da autorizzarci a parlare non di semplice "rivoluzione copernicana", ma di vera e propria serie di "rivoluzioni copernicane". È quindi inevitabile che tutto questo si ripercuota sui numeri del contenzioso, sulle modalità di gestione dei sinistri, sulla loro pianificazione strategica, sugli stessi esiti delle vertenze. Ciò che oggi può andare bene per il management del contenzioso deve essere continuamente valutato, calibrato e messo in discussione, perché è molto probabile non possa più andar bene domani. Gran parte del mio lavoro consiste anche e soprattutto nel ridefinire e nel rimodellare un know how professionale specialistico in continua evoluzione. Non a caso, mi Rischi in agguato

Il tema delle assicurazioni nel campo della Sanità è uno dei più discussi

piace citare spesso **Charles Darwin**, riguardo le maggiori probabilità di sopravvivenza di una specie legata non tanto alla forza né all'intelligenza, bensì solo ed esclusivamente alla capacità di essere reattivi nell'adeguarsi ai cambiamenti».

E riguardo ai numeri del contenzioso e alla evoluzione della sua professione, quali sono le conseguenze dirette e indirette che è possibile registrare negli ultimi anni?

«Non è un segreto per nessuno che, in Italia, siano in preoccupante aumento i sinistri riconducibili ai casi di cosiddetta malasanità. Il fenomeno è comune a tutte le nazioni sviluppate, ma rispetto al nostro paese, negli Stati Uniti, in Francia e in Gran Bretagna le leggi di riforma sono intervenute, in modo marcato, già dai primi anni 2000. In Italia non è stato così. Ogni volta che il legislatore ha messo mani in questa materia, ha combinato guai e sono stati sempre dottrina e giurisprudenza a dover porre rimedio. Il fenomeno italiano registra considerevoli ricadute negative sulla spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale, sugli equilibri tecnici del ramo Rc sanitaria e, in ultima analisi, sui medici e sulle aziende sanitarie. Le motivazioni del trend di aumento del rischio sono la dilatazione della definizione della responsabilità del medico, sebbene oggi comungue ridimensionata, l'aumento dell'entità dei risarcimenti e la maggiore litigiosità. L'aumento dei casi di malpractice medica impatta in maniera considerevole anche sul settore assicurativo, tant'è che da tempo si è registrata la ben nota tendenza delle regioni e degli enti sanitari a gestire i sinistri in cosiddetta autoassicurazione. Le imprese assicurative, infatti, hanno registrato perdite ingenti per rico-



"

«In una materia in continuo cambiamento, bisogna puntare sull'approfondimento ultraspecialistico e sulla gestione strategica dei sinistri»

<u>Protagonisti</u>



prire i costi della responsabilità medica e, per le professioni ad alto rischio, il prezzo delle polizze è rimasto elevato e, in alcuni casi, anche cresciuto. E' evidente il paradosso che ne scaturisce: a fronte degli straordinari risultati medici, che nell'arco di poco più di un secolo sono stati in grado quasi di raddoppiare la vita media di un uomo, si registrano migliaia di processi penali e civili contro quegli stessi medici che hanno conseguito quei risultati. La reazione della classe medica si traduce nella cosiddetta "medicina difensiva", tema noto e di grande attualità».

In questo scenario, come si colloca, oggi, il lavoro dell'avvocato fiduciario?

«Un tempo, per la sola gestione del contenzioso giudiziale, le compagnie potevano contare su una fitta rete di avvocati che avevano il compito di farsi meri "portavoce" delle strategie preconfezionate dalle compagnie per la gestione dei sinistri che non erano stati definiti stragiudizialmente. La professionalità dei fiduciari iniziava a diventare un fattore imprescindibile solo allorquando bisognava gestire dei macrosinistri implicanti valori di causa di una certa entità. Nel corso del tempo, ho visto gradualmente mutare i compiti affidati all'avvocato fiduciario. La necessità di poter contare su professionalità sempre più

qualificate ha reso indispensabile, per un verso, limitare il numero degli stessi fiduciari (tant'è che, oggi, le compagnie gestiscono dei panel sempre più ristretti), per altro verso, affidarsi a professionisti in grado di fornire servizi altamente qualificati. Non solo. L'attività dei fiduciari, prima strettamente circoscritta alla sola fase del contenzioso giudiziale, si è ora estesa anche alla attività consulenziale e alla fase del management stragiudiziale del sinistro, momento delicatissimo della vertenza che, se ben inquadrato sotto il profilo giuridico, può già confluire verso una soluzione alternativa al ricorso al Tribunale. La figura dell'avvocato fiduciario è quindi divenuta, oggi, una figura professionale ibrida, quasi una chimera mitologica: in parte studioso attento, in parte freddo liquidatore, in parte appassionato giurista, in parte abile negoziatore. Si tratta di peculiarità e competenze che, per esempio, emergono in tutta la loro evidenza nella gestione diretta dei sinistri svolta dietro incarico da parte delle aziende ospedaliere che adottano il regime della cosiddetta "autoassicurazione"».

In che modo lei è riuscito a dare concreta attuazione a questa esigenza di seguire e di assecondare questi cambiamenti della professione?

«Sotto il profilo logistico-operativo, da molti anni il mio studio opera prevalentemente su due sedi principali istituzionali, una in Lombardia e una in Puglia. Le sedi centrali coordinano le diverse migliaia di posizioni correnti, pendenti praticamente in qualsiasi Foro italiano. Il nucleo centrale di collaboratori, infatti, coordina una fitta rete di fiduciari altamente qualificati, dislocati in tutte le province italiane, i quali si rapportano quotidianamente con le sedi centrali dello studio. Dal punto di vista dei contenuti e della qualità del servizio offerto, invece, alla dura selezione iniziale, cui è sottoposto ciascuno dei miei stretti collaboratori, segue una formazione specialistica continua. Ogni mese, un apposito ufficio studi approfondisce le novità legislative e giurisprudenziali, di merito e di legittimità, provenienti da ogni angolo del paese. Lo stesso pool esamina le principali questioni giuridiche affrontate dai singoli collaboratori e dai singoli fiduciari periferici durante il lavoro quotidiano. Il risultato di questa analisi confluisce in apposite pubblicazioni o lezioni che hanno per destinatari i collaboratori dello studio e che rappresentano una componente importantissima del know how professionale su cui si basano i servizi offerti ai clienti, compagnie assicurative o aziende sani-



Nuove leggi attese da troppo tempo
Per Vinci con l'approvazione del Ddl Gelli-Bianco dopo oltre 15 anni di dibattito parlamentare si è raggiunto un punto importante per quanto riguardano le regole sul tema "malpractice"

tarie che siano. Del resto, non si viene chiamati a rendere un parere in commissione parlamentare (come me alla vigilia del varo della legge Balduzzi) se non si è ritenuti in grado di conoscere il passato, il presente e soprattutto i possibili scenari futuri di una particolare materia».

A proposito di profili legislativi, quali sono le ultime novità registrate nell'ambito della medical malpractice?

«In ordine di tempo, quella più importante è sicuramente rappresentata della definitiva, nonché recentissima, approvazione della legge Gelli-Bianco, dopo oltre 15 anni di dibattito parlamentare e dopo il primo tentativo di disciplinare la materia, appunto, con la legge Balduzzi. Sotto il profilo penalistico della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, viene valorizzato il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche. Riguardo l'aspetto della responsabilità civile, viene previsto il doppio regime della responsabilità contrattuale per la struttura ospedaliera e della responsabilità extra-contrattuale dell'esercente la professione sanitaria, con evidenti ripercussioni sugli oneri probatori e i termini prescrizionali. Sotto il profilo che riguarda direttamente la mia professione, i procedimenti per il risarcimento del danno sanitario vengono ora "forzatamente indirizzati" verso meccanismi finalizzati a ridurre il contenzioso soprattutto mediante il preventivo ricorso al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. In poche parole, il legislatore ha ritenuto che arrivare subito, dal punto di vista istruttorio e dello stretto merito, al "nocciolo della questione" rappresenti il vero "filtro naturale" per fare emergere tutte e soltanto le vertenze meritevoli di tutela giudiziale. A questo si aggiunge la previsione di apposite sanzioni per la mancata partecipazione delle parti, comprese le compagnie assicurative».

Come giudica questa iniziativa legislativa?

«Da giurista, il mio compito dovrebbe essere solo quello di aiutare il giudice ad applicare la legge, meno di giudicarla. Nel momento in cui, invece di descrivere come una legge è, iniziassi a descrivere come dovrebbe essere, significa che mi sarei spogliato della toga del giurista per indossare le vesti del politico. Lungi da me! Tuttavia, è altrettanto vero che, per aumentare la probabilità che una norma possa raggiungere lo scopo che persegue, ogni novità legislativa è suscettibile di essere modellata sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni di coloro che quotidianamente ne "tastano il polso". Con riferimento al dichiarato ed encomiabile scopo di ridurre il contenzioso giudiziale, probabilmente nella riforma in esame mancano ancora degli automatismi legislativi che possano scoraggiare l'imperterrita, malgrado l'effettiva fondatezza delle pretesa, resistenza in giudizio dei danneggianti o, al contrario, l'ostinata, seppur infondata, iniziativa giudiziale dei presunti danneggiati. In altre parole, nell'alveo della riforma attuale e nell'ambito della fase successiva al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., avrei reso quasi un automatismo legislativo l'applicazione dello strumento

della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per punire chi si ostina a non risarcire il danneggiato anche in presenza di una consulenza tecnica preventiva che gli dà torto o, al contrario, per sanzionare chi continua a ricorrere al Tribunale anche dopo un approfondimento peritale che ha sancito l'insussistenza dei presupposti per avanzare una pretesa risarcitoria. La riforma appare poi carente e distonica laddove impone l'azione diretta nei confronti delle compagnie assicurative, lasciando però ampi dubbi interpretativi riguardo il rispetto di siffatta prescrizione allorguando, per esempio, il sinistro è di valore inferiore ai limiti in cui opera il regime della S.I.R. Quid iuris in tal caso? Lacuna gravissima del legislatore».

In conclusione, alla luce dei possibili scenari futuri legislativi e del mercato, l'avvocato fiduciario continua a essere un "fattore necessario" o è possibile ipotizzare, in futuro, una gestione completamente autonoma dei sinistri da parte delle compagnie e delle aziende sanitarie?

«Se ben pianificata, la gestione autonoma e autarchica delle compagnie può essere ipotizzata soltanto per i sinistri di modesta entità. Diciamo di valore non superiore a 50mila euro. Nell'ambito, invece, di una materia così complessa, quale è quella della medical malpractice e quella dei macrosinistri in generale, gli studi legali che possono e che potranno offrire ai propri assistiti una specializzazione approfondita, un servizio calibrato di gestione dei sinistri sin dalla fase stragiudiziale, una assistenza idonea a fronteggiare subito le criticità insite in ogni sinistro, nonché una rete capillare di professionisti in grado di "tastare il polso" alla applicazione quotidiana del diritto nelle aule di tribunale, costituiscono e costituiranno sempre una risorsa assolutamente indispensabile. Si tratta di servizi poliedrici e in continua evoluzione, che necessitano di una preparazione accurata e incessante per poter essere utilmente e velocemente resi. Se già è difficile ipotizzare delle forme di "improvvisazione autarchica" in altri ambiti specialistici ritenuti pressoché "statici", in un settore in continuo cambiamento, in cui le novità si susseguono con cadenza praticamente quotidiana, questa ipotesi di gestione diviene totalmente improponibile».